

C.O.S.A.P. TEMPORANEA

- Definizione** Sono temporanee le occupazioni di suolo pubblico, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
- Istanza** La domanda va redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio competente alla determinazione del canone – UFFICIO TRIBUTI – e presentata, a pena di improcedibilità, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
- Calcolo** La misura complessiva del canone per le occupazioni temporanee è determinata dai criteri di calcolo riportati nel relativo Regolamento comunale, cui si rimanda.
- Versamento** Il pagamento del canone, a mezzo di bollettino di c/c postale fornito dall'Ufficio competente alla determinazione dello stesso, è propedeutico al rilascio del titolo autorizzatorio.

C.O.S.A.P. PERMANENTE

- Definizione** Sono permanenti le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile, ovvero quelle in cui l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per il Comune, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- Istanza** La domanda va redatta in carta legale utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio competente alla determinazione del canone.
- Calcolo** La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata dai criteri di calcolo riportati nel Regolamento comunale, cui si rimanda.
- Versamento** Per il primo anno il pagamento del canone viene richiesto al fine del rilascio del relativo atto di concessione.
Il versamento deve eseguirsi a mezzo di c/c postale n. 13585179 intestato "Comune Loano Servizio Tesoreria" con indicazione relativa causale oppure tramite accredito elettronico mediante apparecchiature P.O.S. posizionata presso gli Uffici Comunali.
Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nell'occupazione da segnalarsi tempestivamente all'Ufficio competente ai fini della determinazione del nuovo canone, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di gennaio utilizzando l'apposito bollettino.
Le aziende erogatrici di pubblici servizi sono tenute al versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno.

C.O.S.A.P. – ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti tipologie di occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima, di tutti gli impianti interessati ivi compresi quelli eventualmente realizzati dopo la concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni con passi od accessi carrabili destinati a favore dei soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni poste in essere da imprese per l'esecuzione di lavori appaltati dal Comune o da altri enti di cui alla lett. a), nei limiti di tempo e di spazio necessari per l'ordine di esecuzione degli stessi dato dall'Ente e dell'obbligo contrattuale di consegnare all'appaltatore l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera;
- i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate e quelle effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
- j) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi poste in essere da soggetti diversi dalle aziende di erogazione degli stessi;
- k) le occupazioni in occasione di manifestazioni promosse o comunque patrocinate dal Comune per i fini indicati nello Statuto comunale; ***l'autorizzazione/concessione del suolo pubblico per questa tipologia di occupazioni è rilasciata direttamente dal Dirigente dell'Ufficio competente nell'atto di risposta dell'avvenuto rilascio del patrocinio e/o dell'autorizzazione amministrativa, ove dovranno essere indicate le modalità operative da seguire;***
- l) le occupazioni poste in essere per promuovere manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

C.O.S.A.P. – RIDUZIONI

Il canone è ridotto:

- del 50%, per le occupazioni di particolare interesse pubblico;
- del 50%, per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente.

ICI – DICHIARAZIONE

Obbligo di dichiarazione A partire dall'anno **2008** la dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere presentata:

- nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengano a riduzioni d'imposta;
- nei casi in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

I casi residuali in cui si deve presentare la dichiarazione ICI sono indicati nelle istruzioni per la compilazione consultabili sul sito internet www.finanze.gov.it ove è anche scaricabile il relativo modello di dichiarazione.

Quando fare la dichiarazione La dichiarazione relativa all'I.C.I. deve essere presentata **dal 1° maggio fino al termine della presentazione della denuncia dei redditi relativi all'anno precedente**, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo, con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente

Come presentare la dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata, per consegna diretta o a mezzo raccomandata semplice, al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso la sede comunale.

ICI – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il versamento può essere effettuato presso un qualunque ufficio postale del territorio nazionale mediante accredito delle somme sul **conto corrente n. 11425170 intestato a: "Comune di Loano – Servizio Tesoreria – I.C.I."**.

Il versamento, ovviamente, comprenderà il compenso per l'operazione a favore della posta; tale compenso può variare per le persone che hanno superato un certo limite di età, pertanto è bene informarsi presso l'Ufficio Postale prima del pagamento.

Il versamento può essere effettuato:

- in **UNICA SOLUZIONE, entro il 16 giugno**, utilizzando le aliquote e la detrazione dell'anno corrente; dal 2008 è esclusa dall'I.C.I. l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale (e sue pertinenze), nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento.

Per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 è sempre dovuto il pagamento dell'I.C.I. con l'applicazione della detrazione prevista.

- in **DUE RATE:**

1° rata **dal 1 al 16 giugno**, versando il 50% dell'imposta annua calcolata con le aliquote e la detrazione dell'anno precedente (la base imponibile e le destinazioni d'uso da prendere a riferimento sono ovviamente quelle dell'anno in corso); si puntualizza che nel caso di un soggetto privo di proprietà immobiliari o diritti reali su beni immobili nell'anno precedente, ma che abbia acquistato uno o più immobili o un diritto reale sul medesimo durante il primo semestre dell'anno in corso, come prima rata dovrà versare l'intera imposta corrispondente ai mesi di effettiva proprietà nel primo semestre dell'anno.

2° rata **dal 1 al 16 dicembre:**

versamento residuo a saldo per la differenza tra l'imposta annua (calcolata con le aliquote e detrazione deliberate per l'anno in corso) e quanto versato in acconto.

L'importo minimo al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento è di € 10,33.

Se l'importo da versare supera il minimo va effettuato per intero.

Se l'ammontare dell'acconto non raggiunge la somma minima, esso va versato unitamente al saldo entro il 16 dicembre.

Per i versamenti dovranno essere utilizzati gli appositi bollettini che saranno inviati ai contribuenti accompagnati da comunicazione esplicativa. I bollettini sono anche reperibili presso l'Ufficio Tributi del Comune e l'Ufficio Postale.

ICI – SANZIONI

- Pagamento:** Sanzione del 30% dell'imposta non versata o tardivamente versata, più gli interessi omesso > moratori giornalieri al tasso di interesse legale sull'imposta non versata o **parziale >** tardivamente versata.
tardivo >
- Dichiarazione infedele** Sanzione dal 50 al 100% dell'imposta non versata.
- Omissa presentazione della denuncia** Sanzione dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 51,00.
- Omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta** Sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00.

ICI – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Hai fatto degli errori con il calcolo dell'ICI? Puoi metterti in regola pagando sanzioni ridotte mediante il **ravvedimento operoso** prima dell'inizio delle verifiche dell'ufficio.

Quando puoi fare il ravvedimento operoso?

- A) Dichiarazione corretta, versamento tardivo entro 30 giorni: sanzione ridotta 3,75%; **con D.L. 185/2008 ridotta a 2,5%**;
- B) Dichiarazione corretta, versamento tardivo oltre 30 giorni, ma entro un anno e comunque, non oltre la scadenza di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno da ravvedere: sanzione ridotta 6%; **con D.L. 185/2008 ridotta a 3%**;
- C) Dichiarazione omessa alla regolare scadenza, ma presentata entro 90 gg.: sanzione ridotta 12,50% calcolata sull' omesso versamento (oltre 90 gg. non è ammesso ravvedimento); **con D.L. 185/2008 ridotta a 8,33%**;

Alla sanzione agevolata per omessa dichiarazione (punto C) si deve sommare la sanzione agevolata per omesso versamento (punti A oppure B).

Nel caso siano stati omessi sia la dichiarazione che il versamento, può essere ravveduta la dichiarazione entro 90gg dalla scadenza, ma non il versamento per prescrizione dei termini.

Gli **interessi** sono **calcolati al tasso legale vigente nel periodo per il quale si effettua il ravvedimento** (fino al 31/12/2007 2,5% annuo; dal 1° gennaio 2008 3% annuo) giorno per giorno, sulla sola imposta.

La omessa dichiarazione si può regolarizzare entro 90 giorni dalla normale scadenza di presentazione, pagando 1/8 della **sanzione minima; con D.L. 185/2008 ridotta a 1/12**. Si deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino pagato (si utilizza il normale bollettino ICI barrando la casella ravvedimento) e scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".

Nei casi in cui è prevista una diversa data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (es. per coloro che presentano la dichiarazione per via telematica), la possibilità di ravvedersi viene allineata a tale data. Fermo restando il termine perentorio di un anno dalla data dell'omissione o dell'errore.

Attenzione: l'importo deve essere versato in un unico bollettino indicando come "**Importo imposta anno**" la cifra al netto dell'importo del ravvedimento, e come "**Totale da versare**" l'importo dell'imposta maggiorata della cifra del ravvedimento al netto.

Esempi di ravvedimento operoso Se non è stata versata correttamente la rata I.C.I. di giugno 2004 ci si può ravvedere entro il 30 giugno 2005.

(gli anni 2004 e 2005 sono presi come esempio) Se non è stata versata correttamente la rata I.C.I. di dicembre 2004 ci si può ravvedere entro il 30 giugno 2005, termine fissato per la presentazione della dichiarazione I.C.I. 2004 (se viene prorogato il termine della presentazione della dichiarazione I.C.I. è prorogato anche il termine per il ravvedimento)

NON possono più essere ravveduti gli errori precedenti il 2004.

TA.R.S.U . – TASSA sui RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Cos'è la T.A.R.S.U.** La T.A.R.S.U. è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Deve essere pagata da tutti i cittadini che occupano o detengono locali o aree scoperte che la legge indica come tassabili (abitazioni, uffici, negozi, ecc.), indipendentemente dal fatto che gli occupanti siano o meno proprietari degli immobili.
L'entità della tassa è commisurata in relazione alla superficie del locale o dell'area occupata.
- Superficie Tassabile** Superficie interna calpestabile, esclusi i balconi.
Nella determinazione della superficie tassabile, la parte di essa ove – per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione – si formano di regola **rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi** (es. rifiuti provenienti da laboratori dentistici, distributori di carburante, laboratori di verniciatura mobili, ecc.), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, viene computata nella misura del 50%.
- Denuncia di iscrizione** La denuncia T.A.R.S.U. deve essere presentata (su appositi modelli messi a disposizione dal Comune) entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, ed ha valore fino a quando non intervengano modifiche nelle condizioni dell'occupazione. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle stesse forme.
- Modifiche** In caso di variazione delle condizioni di tassabilità (*diminuzioni o aumenti di superficie, cambio di intestatario su cartella*) l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle stesse forme.
- Cessazione delle aree o dei locali precedentemente occupati** Nel caso in cui l'immobile o area venga lasciato è necessario presentare la denuncia di cessazione.
La cessazione, nel corso dell'anno, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- Modalità di pagamento** Viene spedito l'avviso di pagamento, con un numero di bollettini pari al n. di rate in cui è suddiviso l'importo totale, oltre ad un bollettino recante l'intero importo da utilizzare in caso di pagamento in un'unica soluzione.
In caso di mancato pagamento di tutte o alcune delle rate alle scadenze stabilite, verrà notificata la cartella di pagamento, da pagarsi in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica.
- Il pagamento della T.A.R.S.U. può essere effettuato:
- presso gli uffici postali, utilizzando i moduli spediti dall'Esattoria, su **c/c postale n. 12555181 intestato a "Risc. Trib. Servizio Rav Conc. Savona - Sestri S.p.a. "** (considerare il costo della commissione a favore delle poste);
 - presso gli sportelli della **Sestri S.p.a.** (ex Banca Popolare di Novara) che svolgono attività di Esattoria, senza commissioni aggiuntive;
 - tramite il servizio "**Pagamenti on line**" disponibile sul sito del Comune di Loano, con utilizzo di carta di credito, compilando a video il bollettino Rav.
- Rimborsi** Per il rimborso di somme non dovute occorre presentare domanda – a pena di decadenza – nei termini di cui all'art. 1 c. 164 e 171 della Legge 27/12/2006 n° 296 (Legge Finanziaria 2007).

TA.R.S.U. – AGEVOLAZIONI

- Riduzione 30%** La tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nel caso di:
- abitazioni con unico occupante, che sia residente;
 - locali non adibiti ad abitazione (es. chioschi bar) ed aree scoperte (es. stabilimenti balneari), *nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente*, risultante dalla licenza o autorizzazione stagionale rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;
 - parti di locali ed aree ove si producono *rifiuti assimilati*, oggettivamente ed effettivamente avviati al recupero da parte dell'operatore economico produttore degli stessi presso soggetti autorizzati (è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio Tributi, allegando l'idonea documentazione attestante la consegna ad una apposita ditta). La riduzione viene concessa a consuntivo, con apposito provvedimento.
- Riduzione 50%** La tariffa ordinaria viene ridotta del 50% per locali condotti da contribuenti della cui famiglia fanno parte soggetti titolari di pensione categoria invalidità civile non ricoverati in istituti. Ciascun richiedente è tenuto alla presentazione di una autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti.
- Esenzione** Sono esenti dal tributo i soli titolari di pensione sociale, i quali non godono di nessun altro tipo di reddito.
Sono altresì esenti i proprietari dell'immobile destinato a civile abitazione, purchè residenti in esso e titolari di pensione sociale.
Ciascun richiedente è tenuto alla presentazione di un'autocertificazione dalla quale risulti di non avere altri redditi in Italia e all'estero.